Anno 2 - Numero 4 - Aprile 2021

CODACONS Magazine



Progetto Codacons NEXT2YOU, realizzato con i fondi Ministero sviluppo economico. Riparto 2020

CODACONS Magazine

Anno 2 - Numero 4

Aprile 2021

Direttore Responsabile
Maria Boffini
info@codaconslombardia.it

Redazione
Marco Maria Donzelli
Giuseppe Crusco
Valentina Danza
Nicola Castiglioni
Stefano Tiberga
Davide Carlo Sibilio
Anna Del Sorbo
Enrico Venini
Carlo Gasparro
Angelo Cardarella
Vincenzo Borsellino
Leonardo D'Onofrio
Lorenzo D'Onofrio
Emilia Macina
Giuseppe Puccio
Alessandro Berni
Alessandra Salogni
Ludovico Papalia

Grafica
Ludovico Papalia

Editore
Codacons Lombardia
Pec: codacons.lombardia@pec.it
Viale Gran Sasso, 10
20123 - Milano
tel. 02 29419096

Facebook
@codaconslombardiaofficial

Instagram
@codaconslombardiaofficial

Ufficio Abbonamenti
Anna Del Sorbo
info@codaconslombardia.it

Sommario

4 Vacanza annullata e come salvarsi



12 Bonus baby sitter nel periodo di emergenza sanitaria

20 Congedo parentale 2021: le istruzioni inps

30 Sospensione dei pignoramenti degli stipendi in periodo di covid 19



40 Scuole e asili: il problema covid

46 110% un bonus per fare migliore il pianeta

51 Giornata mondiale per salvare la terra

55 Sospensione dei corsi delle palestre per il covid: come difendersi?

65 Sovraindebitamento per covid, come ci si salva?

71 Dalla parte dei consumatori, sempre

81 I bonus post pandemia... ma bastano?





VACANZA ANNULLATA

COME SALVARSI!

Le implicazioni negative generatesi con l'esplosione della pandemia da Covid-19 hanno determinato cancellazioni di voli, biglietti aerei e pacchetti turistici e hanno costretto tante famiglie ad annullare le vacanze programmate, con conseguenti problematiche in relazione al rimborso dell'importo versato e di contrasto della normativa di diritto interno con quella comunitaria.
La pandemia da Covid- 19, e le conseguenti restrizioni governative dovute alla crisi sanitaria in corso attualmente i corso, ha determinato un ampio numero di cancellazioni delle prenotazioni nel settore dei trasporti, con ripercussioni significative sui vettori e sui tour operator.

D'altro canto, sorge anche la necessità di tutelare il consumatore, il quale, a causa delle restrizioni imposte ai cittadini al fine di contrastare la pandemia in atto, sono impossibilitati a partire e chiedono il rimborso di quanto pagato in precedenza, essendo venuto meno il loro interesse ad un viaggio sicuro e le cui condizioni sono completamente differenti da quelle che si sono successivamente venute a creare.
In questo contesto è intervenuto il Decreto Cura Italia, (Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modifiche dalla Legge 27/2020); in particolare, ha avuto un forte impatto l'art. 88-bis di tale legge, il quale detta specifiche disposizioni relative all'erogazione dei rimborsi e dei



voucher in caso di cancellazione.
Come noto, questa normativa si è posta in netto contrasto con quella di diritto comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 261/2004.
Il Decreto Cura Italia e il contrasto con la normativa comunitaria
Le disposizioni di cui al Regolamento n. 261/2004 prevedono una significativa forma di tutela in favore del consumatore, rimettendo a quest'ultimo (e non ai vettori) la scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o, in alternativa, l'imbarco futuro su un volo alternativo garantito dalla Compagnia (quindi l'emissione di un voucher). Si tratta di un favor nei confronti del contraente debole del tutto contrastante con il citato art. 88-bis in cui, invece, il vettore può, in via del tutto discrezionale, negare unilateralmente il diritto di rimborso al passeggero, imponendo a quest'ultimo un voucher sostitutivo.
Il punto 12 dell'art. 88-bis del Decreto Cura Italia, invece, prevede che l'emissione unilaterale di un voucher da parte della compagnia sia, in tutte le ipotesi di cancellazione previste dalla norma integralmente sostitutivo del diritto di rimborso del passeggero. In particolare, afferma che "l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo (art. 88-bis) assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario".
Tale norma, dunque, ha di fatto rimesso il rimborso del prezzo del biglietto acquistato da parte del passeggero, o l'alternativa emissione di un voucher, ad

Le disposizioni di cui al Regolamento n. 261/2004 prevedono una significativa forma di tutela in favore del consumatore



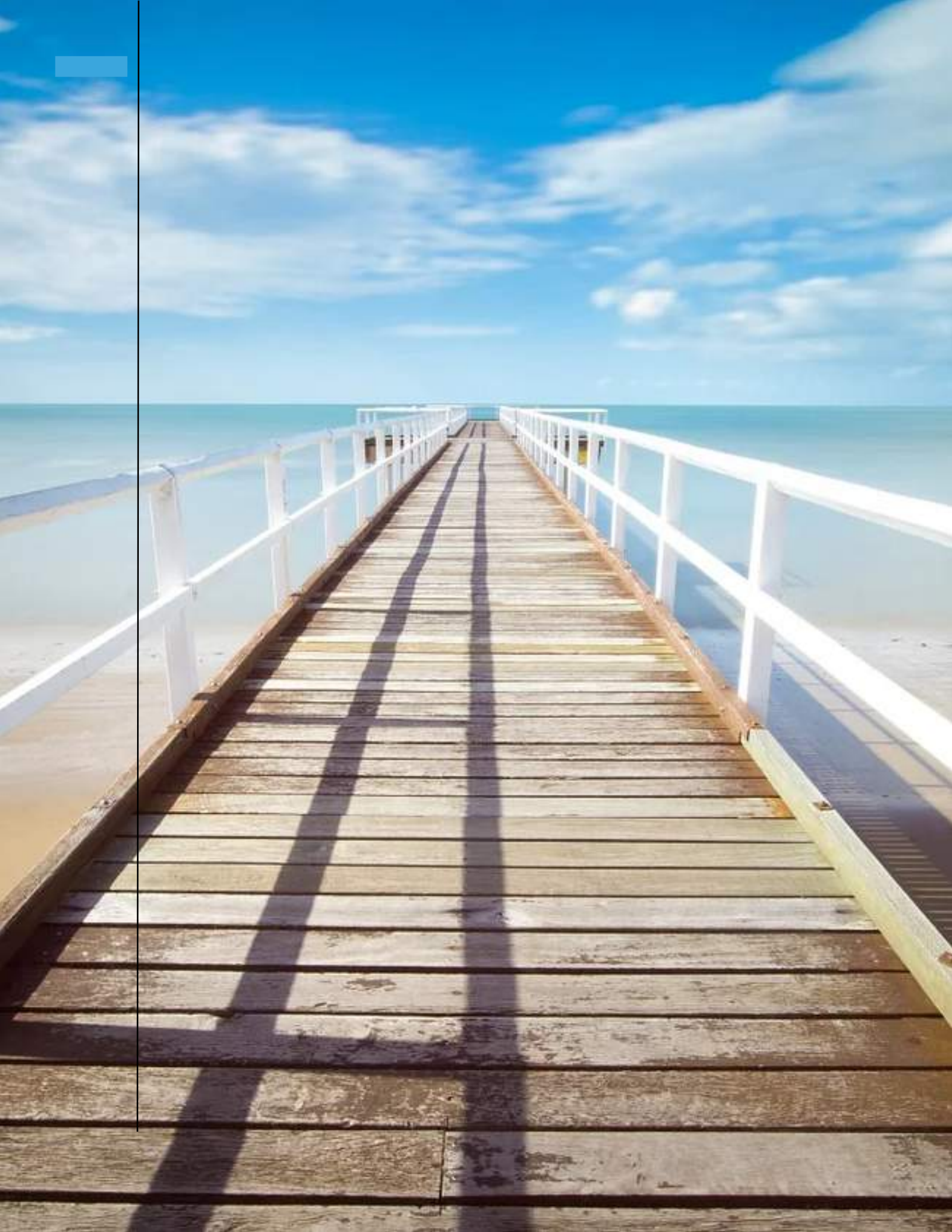
una scelta unilaterale e meramente discrezionale delle Compagnie, senza alcuna forma di accettazione da parte del consumatore.
Successivamente all'emanazione del predetto provvedimento le Compagnie hanno – nella quasi totalità di casi – emesso esclusivamente voucher a seguito delle cancellazioni, rigettando qualsiasi richiesta di rimborso del prezzo inoltrata dai consumatori.

L'entrata in vigore del Decreto Rilancio
Con l'entrata in vigore del Decreto Rilancio si cerca di mettere chiarezza in ordine ai rimborsi e ai voucher di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici prenotati nell'arco temporale tra l'11 marzo 2020 ed il 30 settembre 2020, cancellati a causa della situazione emergenziale sanitaria Covid-19.
Sulla base di tale Legge il voucher può essere rilasciato solo qualora si verifichino le seguenti condizioni:
Che il soggiorno venga cancellato per una ragione espressamente prevista dalla legge stessa (es. provvedimenti dell'autorità che vietano spostamenti e viaggi, annullamento di eventi, ecc.)
Che la richiesta di cancellazione del viaggio sia comunicata nel termine ultimo del 31 luglio 2020.
A riguardo, il comma 3-bis dell'articolo 182, inserito in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, modificando le precedenti previsioni del decreto legge "Cura Italia", estende da 12 a 18 mesi, dalla data di emissione, il periodo di validità del voucher che è rilasciabile, a prescindere da qualsiasi forma di accettazione da parte del viaggiatore, in relazione ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico, nonché ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.
Tuttavia, anche questa legge si pone in forte contrasto con la normativa comunitaria.
L'annullamento dei pacchetti turistici a causa della pandemia
Lo stesso discorso problema si presenta per i pacchetti turistici, dove il Decreto Rilancio ha





prolungato il periodo di validità dei voucher sostitutivi di biglietti e pacchetti turistici, compresi quelli già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, da 12 a 18 mesi.
In ogni caso, decorsi 18 mesi dall'emissione del voucher senza che questo sia stato utilizzato, entro 14 giorni dalla scadenza del voucher stesso è previsto il rimborso dell'importo versato.
Come negli altri casi esaminati, anche qui si presenta un problema di contrasto con la normativa comunitaria, e in particolare con la Direttiva 90/314/CEE e, conseguentemente, con la normativa interna di attuazione.
La soluzione al contrasto: l'applicazione della disciplina comunitaria e il rimborso del consumatore
In ordine al rapporto tra le fonti, il conflitto tra la norma interna di cui all'art 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia e le disposizioni comunitarie del regolamento (CE) n. 261/2004 può risolversi mediante la non applicazione della norma interna in favore di quella comunitaria. Ciò in conformità all'art. 288 TFUE che prevede che il regolamento comunitario ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Pertanto, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno confliggente con il regolamento comunitario e al consumatore spetta il diritto al rimborso.



BONUS PER ACQUISTO SERVIZIO DI BABY SITTING

NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

Tutte le informazioni sul nuovo bonus: a chi spetta, come fare domanda, come funziona

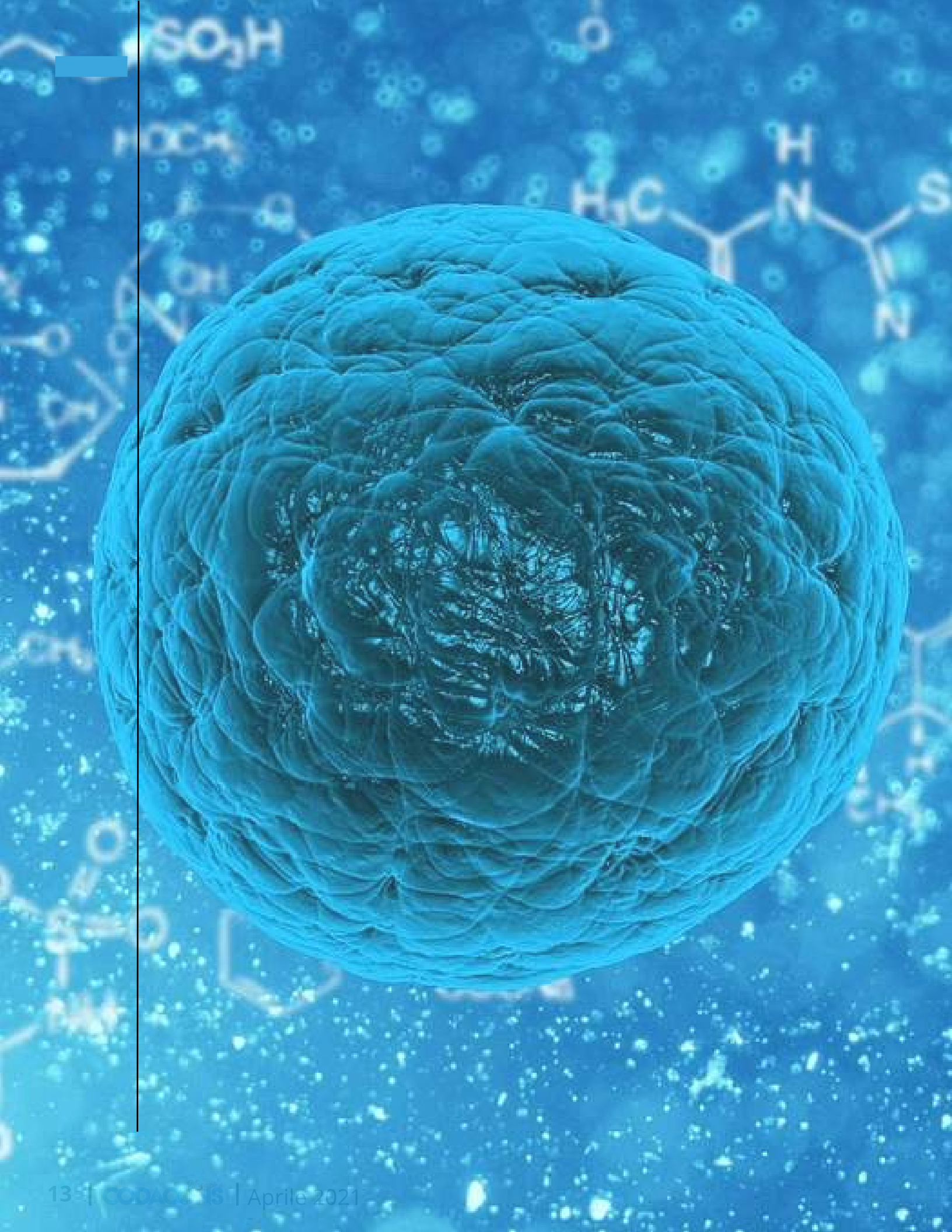
Dal giorno 8 Aprile 2021 è possibile presentare la domanda per il bonus baby sitter, che è stato rinnovato anche per quest'anno, ma con nuove modalità.

Può essere richiesto per servizi di baby sitting dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2021.

In questa guida pratica trovi tutto quello che serve sapere: requisiti, come funziona e come fare domanda, e i chiarimenti Inps sui beneficiari.

RINNOVO BONUS BABY SITTER 2021

Il bonus è stato rinnovato anche per l'anno 2021 dal Governo con il D.L. n. 30/2021, il quale, introduce misure urgenti in risposta dell'emergenza sanitaria per far fronte alle difficoltà delle famiglie e dei genitori lavoratori. In particolare, il provvedimento prevede che nei casi di sospensione dell'attività scolastiche, di infezione o di quarantena dei figli, i genitori:



_lavoratori dipendenti possono usufruire di congedi parzialmente retribuiti;

_lavoratori autonomi, le forze del comparto di sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori possono optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 Giugno 2021.

In pratica viene introdotto uno speciale bonus baby sitting fino a 100 euro a settimana solo per alcune categorie di lavoratori: autonomi, operatori sanitari e forze dell'ordine.

Vediamo in dettaglio come funziona il rimborso baby sitter, chi può richiederlo e ogni altra informazione utile.

BONUS BABY SITTER: COS'E'?

Il bonus baby sitter è un contributo economico per aiutare le famiglie con figli in cui padre e madre lavorano, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'agevolazione ha lo scopo di garantire l'assistenza e la sorveglianza dei figli rimasti a casa in DAD per la sospensione delle attività didattiche nelle scuole o perché contagiati da virus SARS Covid-19 o perché in quarantena. La gestione del bonus baby sitter è affidata all'INPS.

La misura, già introdotta dal D.L. n. 18/2020 è stata rifinanziata dal Decreto Rilancio e dal Decreto Ristori, prevede di un sostegno economico per acquistare servizi di baby sitting per figli minori di 14 anni. Dunque è fruibile che frequentino le scuole fino alla scuola media (scuola secondaria di primo grado).

Nel caso di figli affetti da disabilità grave è valida, invece, per le scuole di ogni ordine e grado a cui sono iscritti e per i centri diurni a carattere assistenziale di cui sono ospiti, chiusi a dell'epidemia da Covid.

In buono può essere utilizzato anche per iscrivere i figli a centri estivi, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa.

BONUS BABY SITTER: A CHI SPETTA?

Hanno diritto al bonus per i servizi di baby sitting e i centri estivi, le seguenti categorie di lavoratori:

lavoratori iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

lavoratori autonomi;

personale del comparto di sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

lavori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, operatori sociosanitari, compresi soccorritori e autisti;

i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.

Il bonus può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, esclusivamente se non possono lavorare da casa, cioè se la prestazione lavorativa non può essere svolta con modalità di lavoro agile e in smart working.

Non spetta ai genitori che usufruiscono del congedo straordinario per Covid.

BONUS BABY SITTER: I REQUISITI



Per richiedere il bonus baby sitter bisogna possedere i seguenti requisiti:

nel nucleo familiare il genitore non deve essere disoccupato;

nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quali NASPI;

i figli per i quali si chiede il bonus devono avere un'età inferiore a 14 anni o essere disabili gravi.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS

Il bonus ha un importo fino a 100 euro a settimana.

COME RICHIEDERE IL BONUS ONLINE

Per fare domanda online per il bonus Inps baby sitting occorre procedere in questo modo:

cliccare su "Bonus servizi di baby sitting" nella home page del sito www.inps.it per accedere alla domanda;

effettuare il login utilizzando una delle seguenti credenziali:

PIN rilasciato dall'Inps;

Spind di livello 2 o superiore;

Carta d'identità elettronica;

Carta Nazionale dei servizi.

cliccare su nuova domanda e compilare la richiesta online, inserendo i dati anagrafici del richiedente, del minore e dell'altro genitore, e i dati relativi alla scuola frequentata dal minore;

allegare il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola;

indicare la situazione lavorativa dei genitori;

inserire l'importo del bonus;

visualizzare il riepilogo dei dati e accettare la sezione privacy;

inviare la domanda, cliccando su "Salva e Invia";

accedere sulla sezione "Consultazione" per verificare lo stato della domanda presentata e scaricare la ricevuta definitiva non appena disponibile , contenente il numero di protocollo.

DOMANDA BONUS BABY SITTER TRAMITE IL PATRONATO

Chi decide di non avvalersi del servizio online Inps può rivolgersi presso gli Enti di Patronato, che offrono servizi gratuiti per assistere i cittadini nella compilazione e invio delle domande.

DURATA E SCADENZA BONUS

E' possibile chiedere il bonus baby sitter 2021 per servizi di baby sitting svolti dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2021, salvo successive proroghe.

Le prestazioni devono essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro e non oltre il 30 Settembre.

BONUS BABY SITTER PER NONNI O FAMILIARI

E' possibile ottenere il sussidio nel caso in cui il bonus venga affidato ai nonni? No, perché in base alla nuova normativa non è possibile.

La circolare n. 58/2021 espressamente prevede che il bonus non è riconosciuto per prestazioni rese dai



familiari, con riferimento a rapporti di parentela fino al terzo grado.

Ricordiamo che sono nel periodo marzo-agosto 2020 era stato ammesso il bonus baby sitter nonni, poi questa opzione di coinvolgere i familiari è stata rimossa.

Non è da escludere che il Governo possa decidere di rintrodurre questa possibilità.





CONGEDO PARENTALE COVID 2021:

DOMANDA, COMPATIBILITÀ, ISTRUZIONI INPS

Congedi genitori 2021: quali sono le novità, i beneficiari e le domande da presentare

Il Decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 aveva introdotto un Congedo parentale per i lavoratori con figli affetti da Covid-19, o in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa. Il congedo prevede, per i periodi di astensione dal lavoro un'indennità pari al 50% della retribuzione.

L'Inps, con la Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro, chiarendo anche le modalità per la presentazione della domanda e la compatibilità del congedo con altre tipologie di assenza dell'altro genitore convivente.

Analizziamo nel dettaglio le novità della circolare Inps.

Congedo parentale Covid 2021: requisiti

Il congedo parentale Covid è previsto solo in caso di lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi gli autonomi e gli iscritti alla Gestione separata. I lavoratori in



questione devono essere genitori di figli minori di 14 anni.

Il limite di età non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Ulteriore requisito per poter beneficiare del congedo è l'impossibilità, da parte del genitore, di svolgere il lavoro in modalità agile. Il genitore deve inoltre essere convivente del figlio per il quale si richiede il congedo, requisito invece non richiesto nel caso di figli con disabilità grave.

Congedo parentale Covid 2021: durata

Il congedo può essere richiesto, nei casi sopraccitati, per il periodo che va dal 13 marzo al 30 giugno 2021. È inoltre possibile convertire i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021 in congedo Covid, così come possono essere convertiti i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo il 13 marzo e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.

Per farlo, occorrerà semplicemente presentare una nuova domanda di congedo Covid, senza annullare la precedente domanda di congedo parentale, e informare tempestivamente







il proprio datore di lavoro della presentazione della domanda in questione.

Congedo parentale Covid: compatibilità

Il congedo parentale Covid è compatibile con le seguenti tipologie di assenza dell'altro genitore convivente:

Malattia. Se uno dei genitori conviventi è in malattia, l'altro genitore può beneficiare del congedo parentale Covid;

Maternità/Paternità;

Ferie;

Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992;

Se l'altro genitore è un soggetto fragile;

Se all'altro genitore è riconosciuto un handicap grave, invalidità al 100% o una pensione di inabilità;

Se l'altro genitore fruisce dello stesso congedo o del lavoro agile per figli avuti con altri soggetti;

Congedi straordinari previsti dal Decreto Ristori.

Congedo parentale Covid: incompatibilità

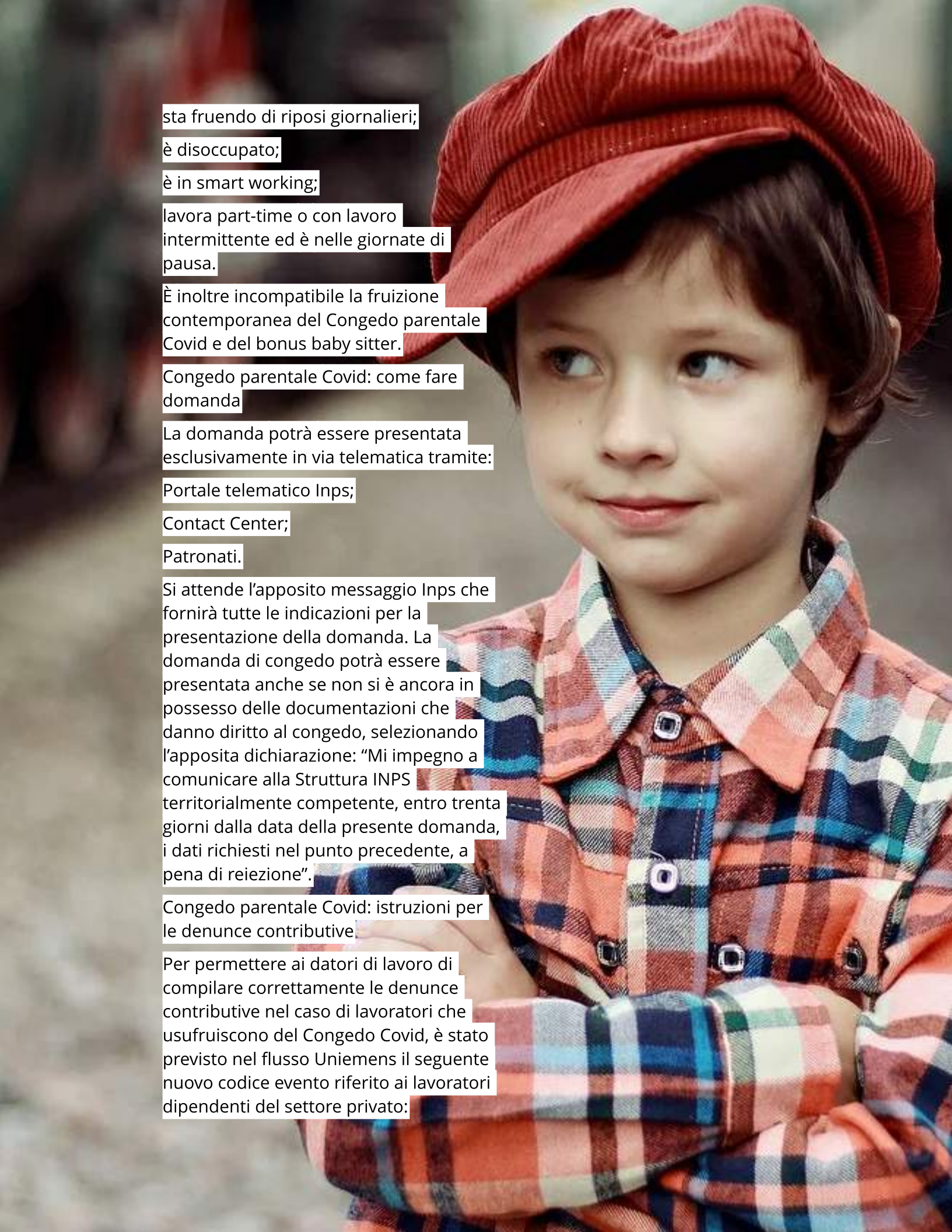
Allo stesso modo, un genitore non può usufruire del Congedo parentale Covid se l'altro genitore:

usufruisce contemporaneamente del medesimo congedo;

usufruisce del congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni;

usufruisce del congedo parentale;





sta fruendo di riposi giornalieri;

è disoccupato;

è in smart working;

lavora part-time o con lavoro intermittente ed è nelle giornate di pausa.

È inoltre incompatibile la fruizione contemporanea del Congedo parentale Covid e del bonus baby sitter.

Congedo parentale Covid: come fare domanda

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite:

Portale telematico Inps;

Contact Center;

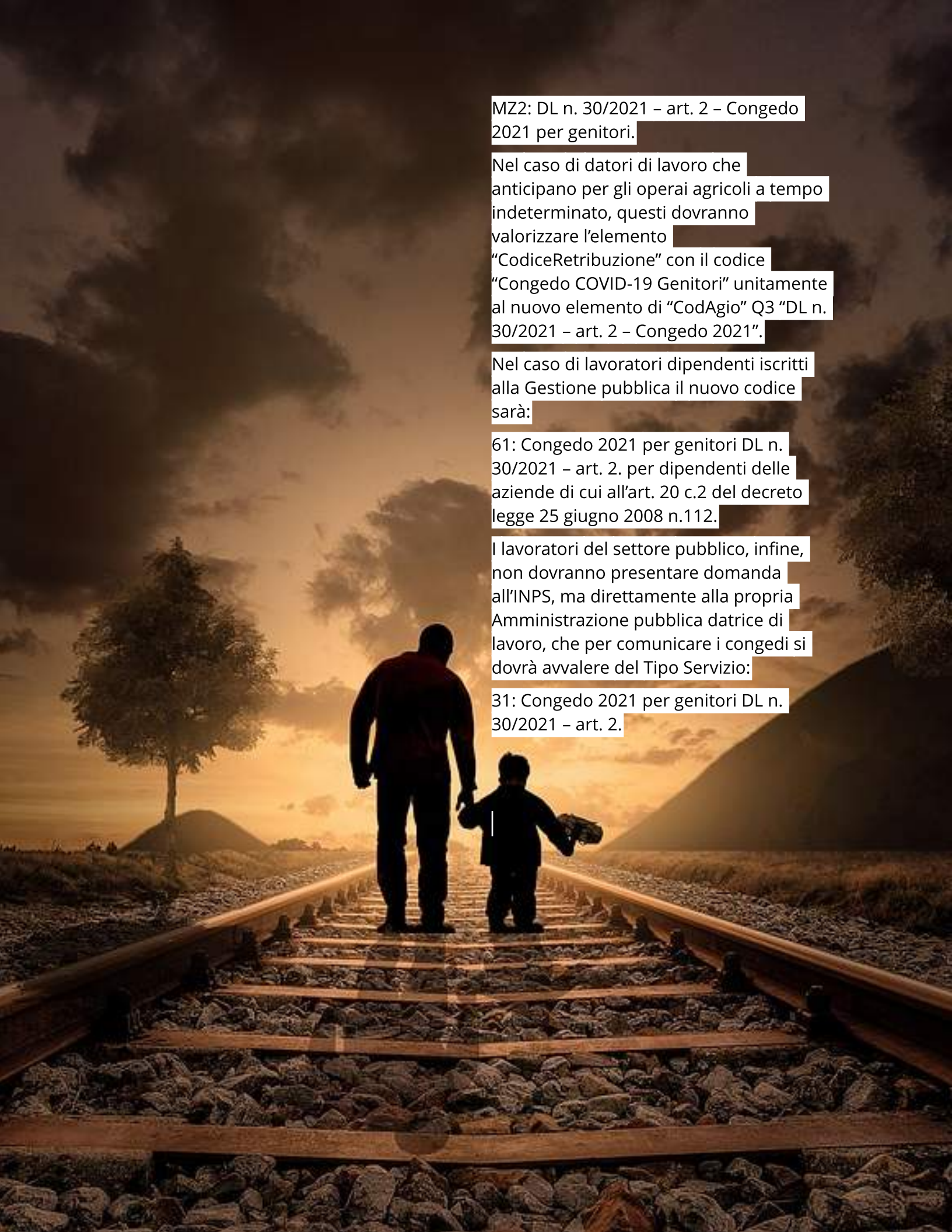
Patronati.

Si attende l'apposito messaggio Inps che fornirà tutte le indicazioni per la presentazione della domanda. La domanda di congedo potrà essere presentata anche se non si è ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, selezionando l'apposita dichiarazione: "Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione".

Congedo parentale Covid: istruzioni per le denunce contributive

Per permettere ai datori di lavoro di compilare correttamente le denunce contributive nel caso di lavoratori che usufruiscono del Congedo Covid, è stato previsto nel flusso Uniemens il seguente nuovo codice evento riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato:





MZ2: DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021 per genitori.

Nel caso di datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato, questi dovranno valorizzare l'elemento "CodiceRetribuzione" con il codice "Congedo COVID-19 Genitori" unitamente al nuovo elemento di "CodAgio" Q3 "DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021".

Nel caso di lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica il nuovo codice sarà:

61: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2. per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112.

I lavoratori del settore pubblico, infine, non dovranno presentare domanda all'INPS, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, che per comunicare i congedi si dovrà avvalere del Tipo Servizio:

31: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2.



SOSPENSIONE PIGNORAMENTI SU STIPENDI

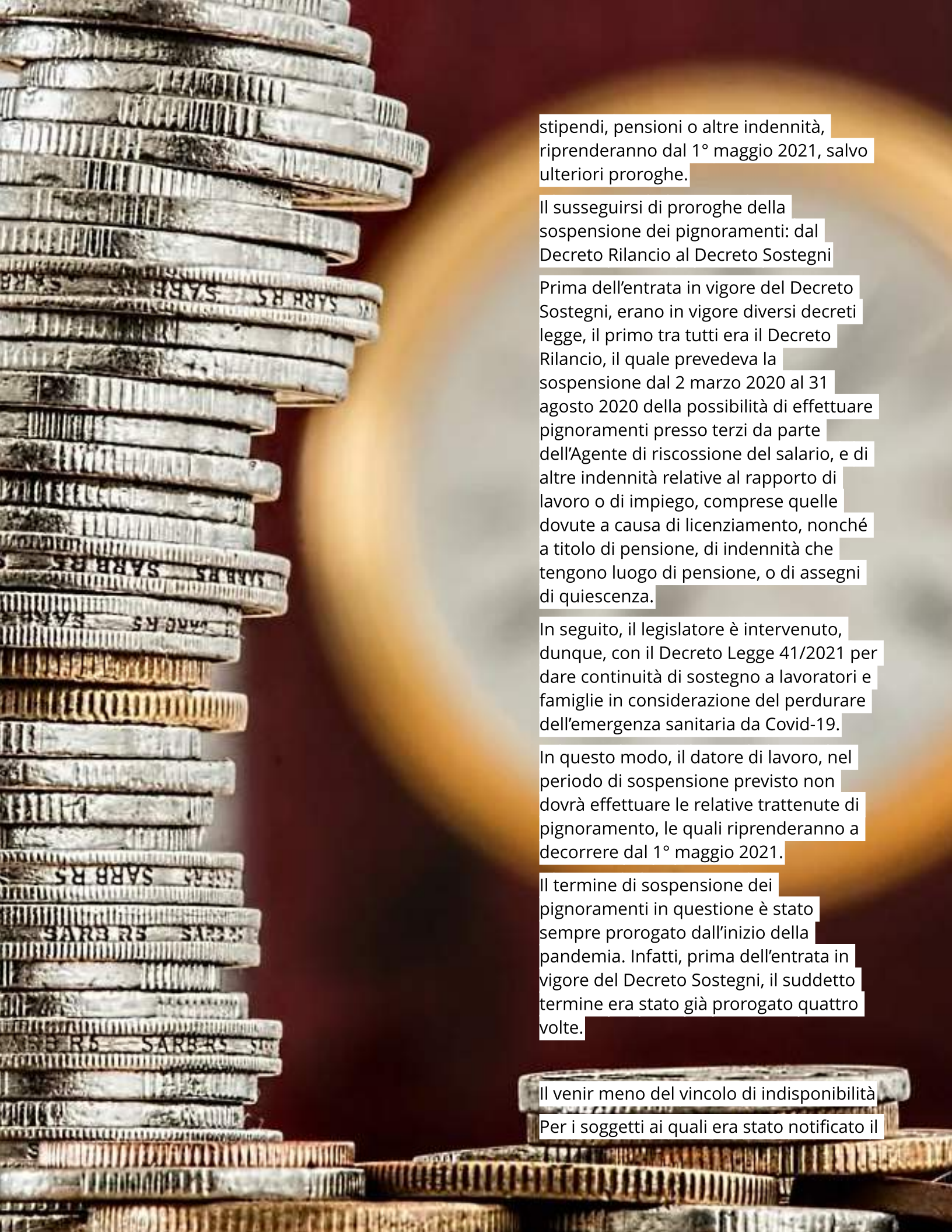
E PENSIONI IN TEMPO DI CORONAVIRUS

Le conseguenze finanziarie derivanti dall'emergenza sanitaria hanno coinvolto molte famiglie italiane, molte delle quali con tanti debiti e con stipendi e pensioni pignorati. Su questo scenario interviene il legislatore, da ultimo con il Decreto Ristori, prevedendo la sospensione dei pignoramenti di stipendi e pensioni fino al 30 aprile 2021

Le conseguenze economiche della pandemia hanno fatto emergere, per i cittadini che versano in condizioni di difficoltà economica, l'occorrenza di maggiore liquidità per soddisfare le esigenze di prima necessità. Per questo motivo, il legislatore, già fin dal Decreto Rilancio, è intervenuto nelle dinamiche dei procedimenti di espropriazione mobiliare al fine di renderne possibile la soddisfazione.

Con l'entrata in vigore del Decreto Sostegni (Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021), dunque, è prevista la sospensione di tutti i pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 30 aprile 2021. In questo modo, eventuali trattenute su





stipendi, pensioni o altre indennità, riprenderanno dal 1° maggio 2021, salvo ulteriori proroghe.

Il susseguirsi di proroghe della sospensione dei pignoramenti: dal Decreto Rilancio al Decreto Sostegni

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni, erano in vigore diversi decreti legge, il primo tra tutti era il Decreto Rilancio, il quale prevedeva la sospensione dal 2 marzo 2020 al 31 agosto 2020 della possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell'Agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

In seguito, il legislatore è intervenuto, dunque, con il Decreto Legge 41/2021 per dare continuità di sostegno a lavoratori e famiglie in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

In questo modo, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione previsto non dovrà effettuare le relative trattenute di pignoramento, le quali riprenderanno a decorrere dal 1° maggio 2021.

Il termine di sospensione dei pignoramenti in questione è stato sempre prorogato dall'inizio della pandemia. Infatti, prima dell'entrata in vigore del Decreto Sostegni, il suddetto termine era stato già prorogato quattro volte.

Il venir meno del vincolo di indisponibilità

Per i soggetti ai quali era stato notificato il





pignoramento e per i quali erano state trattenute somme dallo stipendio o dalla pensione al fine di soddisfare il debito del creditore o dei creditori che avevano iniziato la procedura esecutiva, dunque, ritornano nella piena disponibilità del soggetto.

Infatti, fino al 30 aprile 2021 le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato dovrà renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

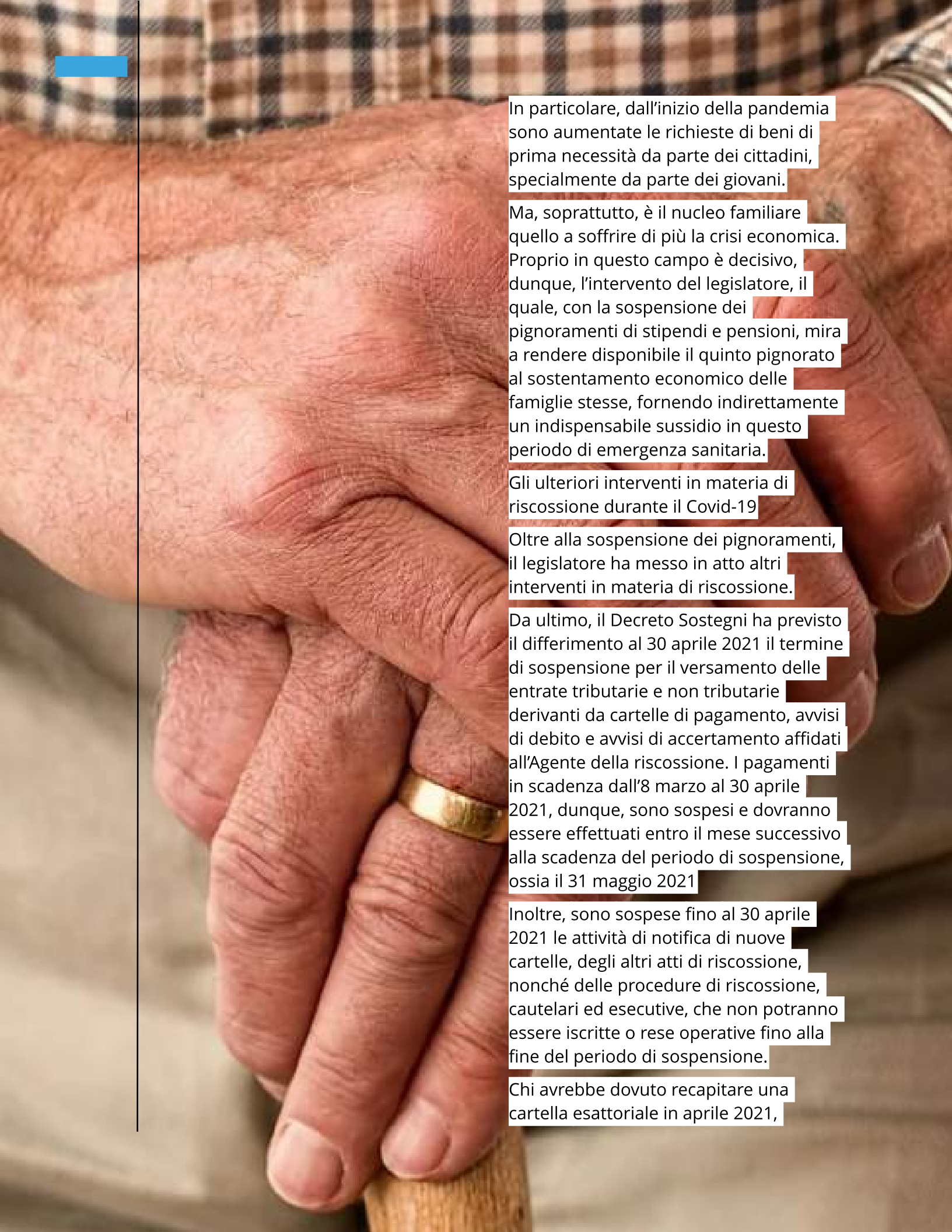
I cittadini che hanno subito il pignoramento e la trattenuta del quinto dello stipendio o della pensione potranno, pertanto, usufruire di quelle somme per i fini che riterranno necessari.

Cessati gli effetti della sospensione, però, a partire dal 1° maggio 2021, ritorneranno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e, dunque, di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

Gli effetti del Coronavirus sui cittadini indebitati e la sospensione dei pignoramenti come aspetto cruciale

La pandemia ha senza dubbio avuto un impatto diretto sulla vita di molti italiani. Ciò non solo perché un terzo degli italiani ha visto peggiorare la salute e la vita familiare propria e dei propri cari, ma anche perché la situazione finanziaria di quasi la metà degli italiani è peggiorata e molti sono preoccupati di perdere il lavoro o di dovere affrontare future difficoltà finanziarie a causa del virus.





In particolare, dall'inizio della pandemia sono aumentate le richieste di beni di prima necessità da parte dei cittadini, specialmente da parte dei giovani.

Ma, soprattutto, è il nucleo familiare quello a soffrire di più la crisi economica. Proprio in questo campo è decisivo, dunque, l'intervento del legislatore, il quale, con la sospensione dei pignoramenti di stipendi e pensioni, mira a rendere disponibile il quinto pignorato al sostentamento economico delle famiglie stesse, fornendo indirettamente un indispensabile sussidio in questo periodo di emergenza sanitaria.

Gli ulteriori interventi in materia di riscossione durante il Covid-19

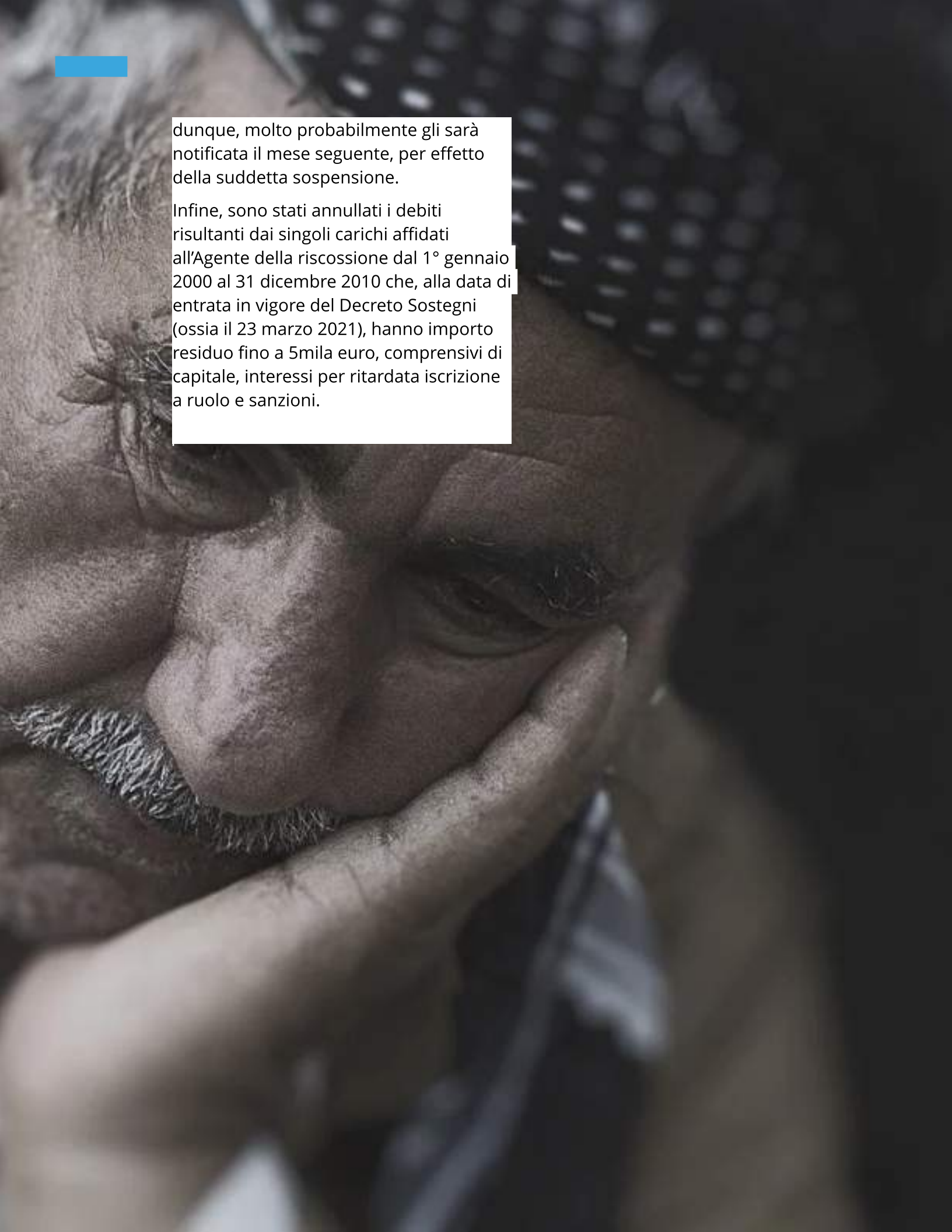
Oltre alla sospensione dei pignoramenti, il legislatore ha messo in atto altri interventi in materia di riscossione.

Da ultimo, il Decreto Sostegni ha previsto il differimento al 30 aprile 2021 il termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di debito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 30 aprile 2021, dunque, sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, ossia il 31 maggio 2021

Inoltre, sono sospese fino al 30 aprile 2021 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Chi avrebbe dovuto recapitare una cartella esattoriale in aprile 2021,





dunque, molto probabilmente gli sarà notificata il mese seguente, per effetto della suddetta sospensione.

Infine, sono stati annullati i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (ossia il 23 marzo 2021), hanno importo residuo fino a 5mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

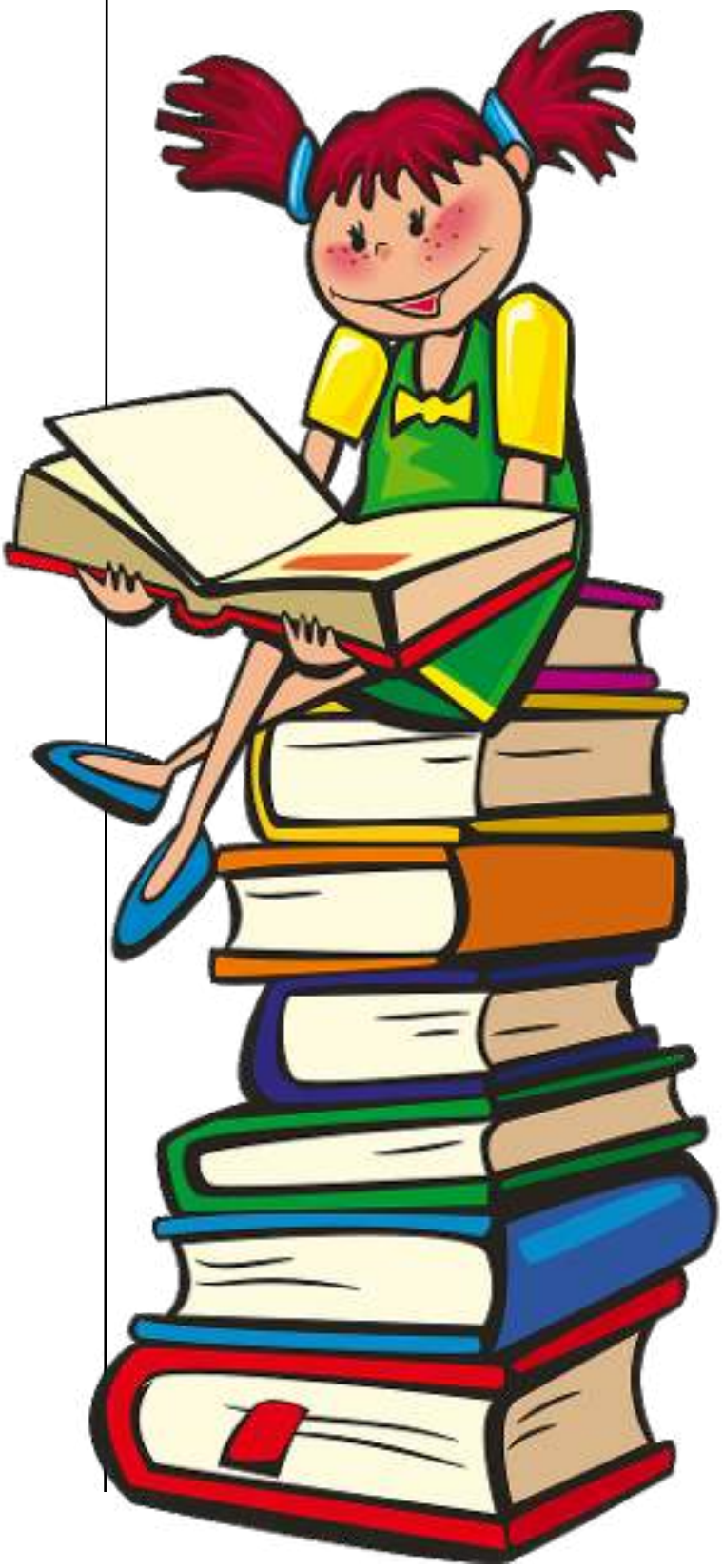


SCUOLE E ASILI PROBLEMA COVID

Vertenze insorte con scuole e asili per interruzione lezioni a causa del Covid-19

Durante il periodo della pandemia molti genitori si sono trovati a dover far fronte ad alcune problematiche non soltanto riguardanti la sorveglianza dei figli Ma anche l'ambito prettamente economica che ha investito soprattutto coloro che si avvalgono di servizi Paritari o che comunque sono pagati oltre la semplicità di iscrizione scolastica. dal punto di vista delle scuole pubbliche e genitori hanno dovuto far fronte ad una immediata carenza della sorveglianza per i



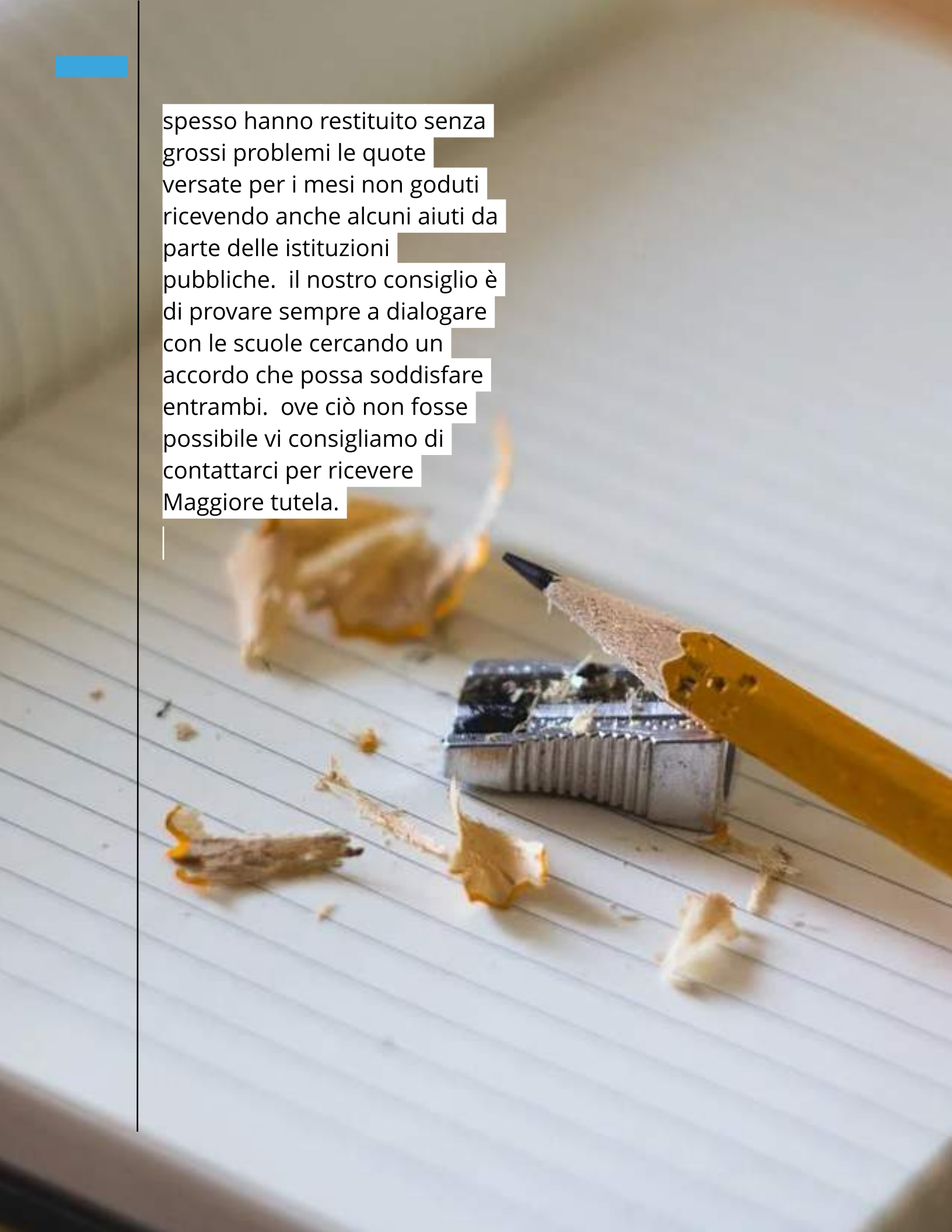


figli che spesso era minori e sono stati costretti a non avere Più l'aiuto sperato. questo A causato una serie di vertenze derivanti soprattutto dal mancato raggiungimento che spesso si è visto e verificato tra i genitori e le scuole che si occupavano della cura dei figli. Alcuni dei genitori hanno deciso visto l'importo talvolta elevato di adire a vie legali utilizzando i loro sistemi di tutela. è così che si sono interposti e contrapposti due grossi problemi. da una parte vi è l'interesse dei genitori e dall'altro l'interesse della scuola. È così che i genitori sono interessati a non avere una perdita netta causata non per loro colpa dall'epidemia Mentre dall'altra mi sono gli asili che hanno dovuto chiudere senza preavviso e anche in questo caso non per loro colpa. successiva successivamente intervenuto se segna la possibilità per Molte zone d'Italia di tenere aperti gli asili.

In ogni caso spesso le scuole



spesso hanno restituito senza grossi problemi le quote versate per i mesi non goduti ricevendo anche alcuni aiuti da parte delle istituzioni pubbliche. il nostro consiglio è di provare sempre a dialogare con le scuole cercando un accordo che possa soddisfare entrambi. ove ciò non fosse possibile vi consigliamo di contattarci per ricevere Maggiore tutela.





110%

UN BONUS PER FARE MIGLIORE IL PIANETA

Ecobonus e sismabonus al 110% durante il Covid-19

È la prima volta che il nostro stato mette a disposizioni così tanti fondi per migliorare l'ambiente il territorio e le infrastrutture. certamen tu tutti I lettori avranno sentito parlare del superbonus Cioè un incentivo statale che viene messo a disposizione Dallo Stato per migliorare la qualità tecnica degli edifici. oggi non

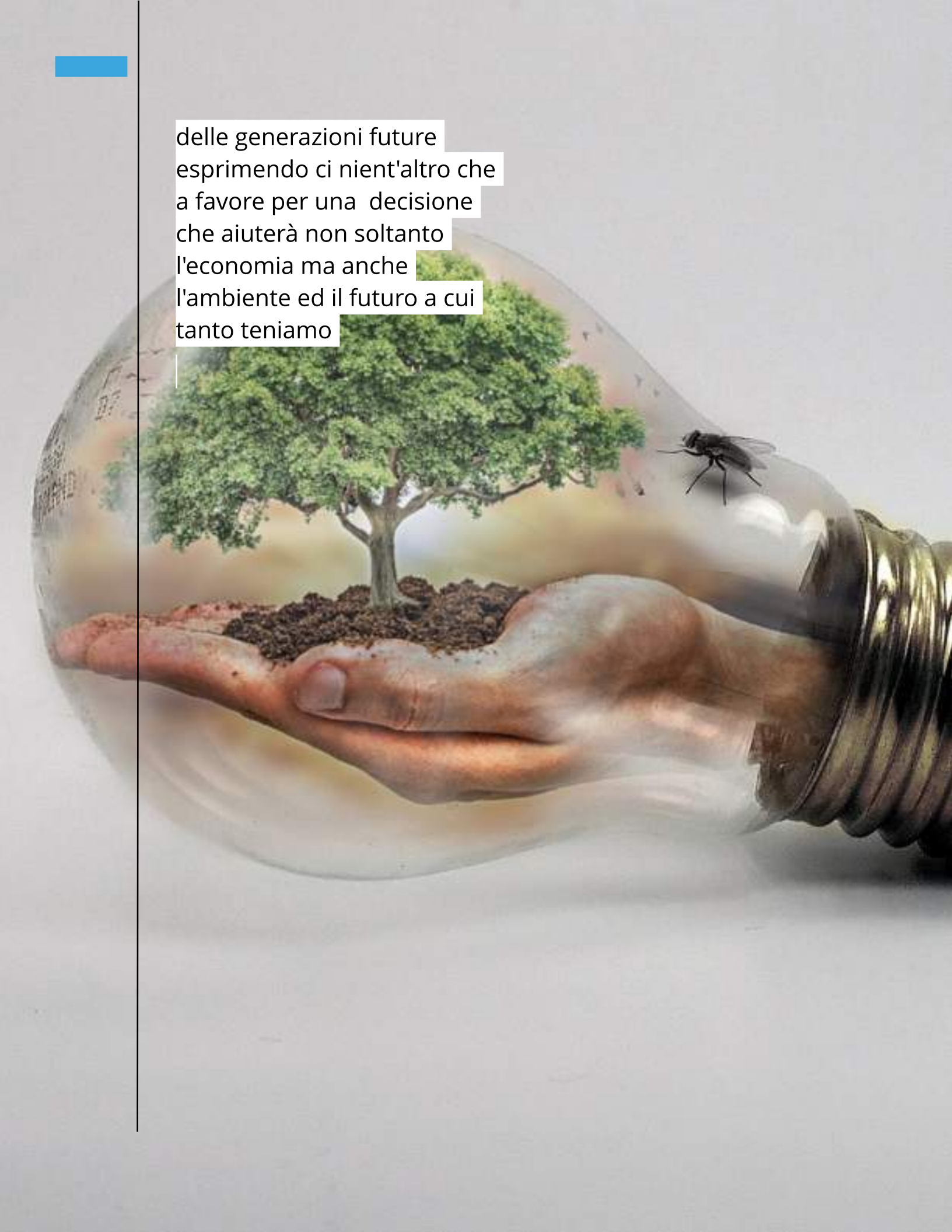




parleremo però dell'ambito tecnico che può essere facilmente studiato e spiegato Dai molto più preparati operatori del settore. quello che è ora rilevante è invece l'ambito ambientale e di sicurezza Infatti il bonus 110 offre ai proprietari delle case la possibilità di consumare meglio ed avere un edificio molto più all'avanguardia per quanto riguarda le misure tecniche di risparmio energetico. questo non solo porta un diretto vantaggio ai consumatori ma offre anche la importante possibilità di tutelare l'ambiente il territorio rendendo le risorse disponibili più efficienti e facendole durare più a lungo. non è un mistero infatti che la nostra società consumi più energia e risorse di quanto non potrebbe permettersi rischiando di non lasciare nulla alle generazioni successive. noi come associazione dei consumatori abbiamo il dovere di ergersi anche a difesa del territorio e



delle generazioni future
esprimendo ci nient'altro che
a favore per una decisione
che aiuterà non soltanto
l'economia ma anche
l'ambiente ed il futuro a cui
tanto teniamo



GIORNATA MONDIALE PER SALVARE LA TERRA!

Giornata della Terra - 22 aprile

Il 22 aprile è stata la Giornata della Terra, un evento internazionale celebrato in tutto il mondo per impegnarsi a sostenere la tutela dell'ambiente. L'anno 2021 segna il 51 ° anniversario delle celebrazioni annuali. Il tema di quest'anno per la Giornata della Terra è "Restore Our Earth".

Nel 2009, le Nazioni Unite hanno designato il 22 aprile come "Giornata internazionale della madre terra".

Ricordiamo più che mai in questa Giornata Internazionale della Madre Terra che abbiamo bisogno di un passaggio a un'economia più sostenibile che funzioni sia per le persone che per il pianeta

I danni alla terra sono stati notati per la prima volta nel 1970, quando 20 milioni di





persone scesero in strada per protestare contro il degrado ambientale. La consapevolezza pubblica è stata innescata principalmente dalla fuoriuscita di petrolio di Santa Barbara del 1969.

Per oltre mezzo secolo, la Giornata della Terra ha continuato a svolgere un ruolo importante nell'attivismo ambientale.

Lo storico accordo di Parigi, che riunisce quasi 200 paesi insieme nella definizione di un obiettivo comune per ridurre le emissioni globali di gas serra, è stato firmato in occasione della Giornata della Terra 2016.

La Giornata della Terra mira a "costruire il più grande movimento ambientalista del mondo per guidare il cambiamento trasformativo per le persone e il pianeta. " La missione è "diversificare, educare e attivare il movimento ambientalista in tutto il mondo".

Secondo le Nazioni Unite, la Giornata Internazionale della Madre Terra viene celebrata per ricordare a ciascuno di noi che la Terra ei suoi ecosistemi ci forniscono vita e sostentamento. Questa Giornata riconosce anche una responsabilità collettiva, come richiesto nella Dichiarazione di Rio del 1992, di promuovere l'armonia con la natura e la Terra per raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze economiche, sociali e ambientali delle generazioni presenti e future dell'umanità.

Questa giornata offre quindi l'opportunità di sensibilizzare l'opinione pubblica in tutto il mondo alle sfide riguardanti il benessere del pianeta e tutta la vita che supporta.



LA SOSPENSIONE DEI CORSI NELLE PALESTRE A CAUSA DEL COVID:

UN GUAIO SIA PER I GESTORI SIA PER I CONSUMATORI

Uno dei tanti settori colpiti inesorabilmente dalle conseguenze delle chiusure

per combattere la diffusione dell'epidemia di Covid-19 è quello delle palestre.

Da marzo 2020, infatti, le palestre sono state quasi costantemente chiuse,

non permettendo agli iscritti di poter usufruire dei servizi per cui avevano pagato un prezzo o sottoscritto un abbonamento. In un primo momento il

governo ha tentato di andare incontro alle esigenze dei tanti esercenti che

durante il periodo di lockdown non hanno potuto fornire i servizi pagati dai

propri clienti. Già il governo Conte II aveva approvato decreti che





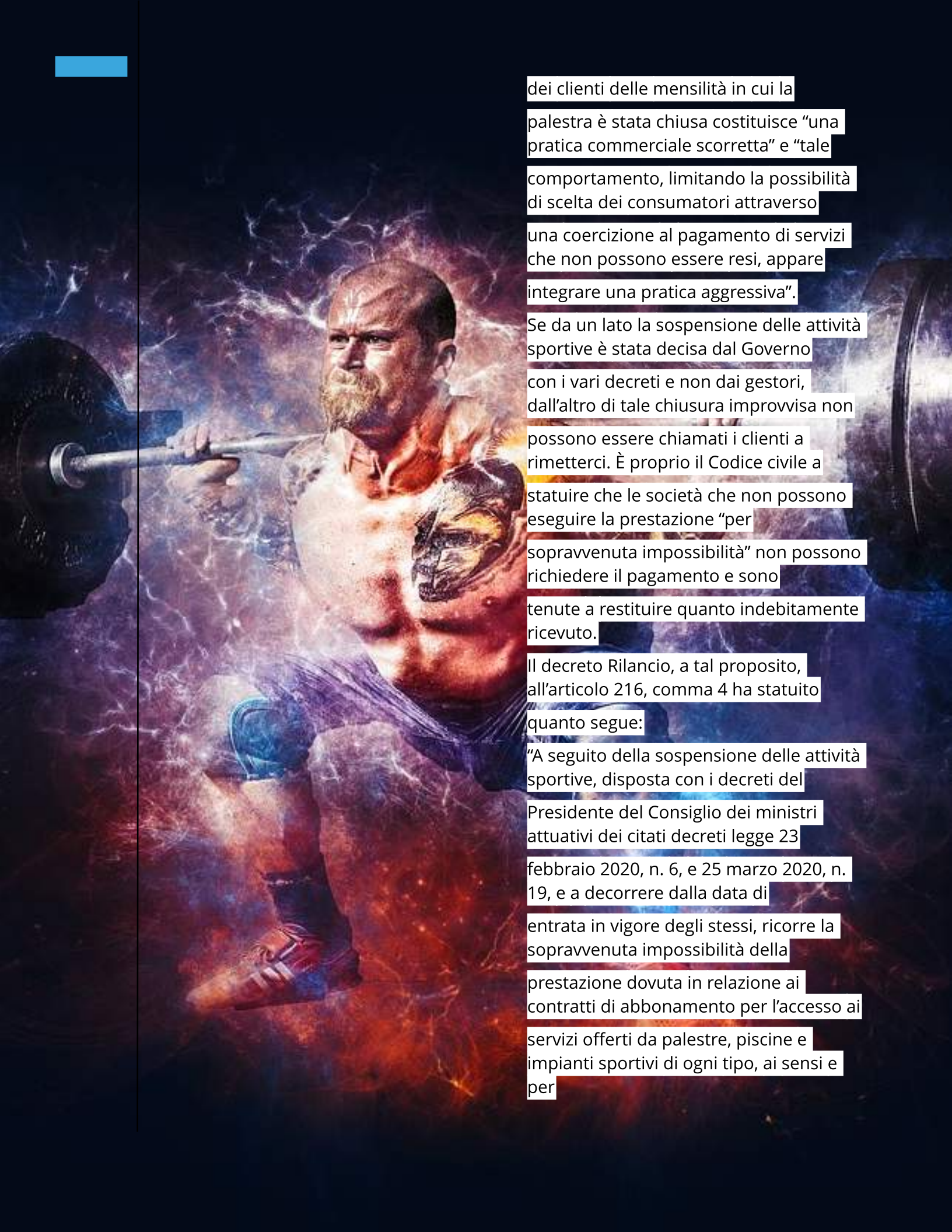
autorizzavano le società a fornire un voucher, anziché il rimborso, senza che il consumatore potesse in alcun modo scegliere.

La stessa sorte era toccata ai rimborsi per biglietti aerei, per i quali la maggior parte delle compagnie aeree ha concesso, ai passeggeri che non avevano potuto usufruire dei biglietti già acquistati, voucher da spendere in una delle tratte coperte della compagnia con cui era stato acquistato il volo. Tuttavia, l'azione dell'Antitrust ha, di fatto, abolito quanto previsto dal Dl Cura Italia, imponendo alle compagnie aeree di rimborsare chiunque, a buon diritto, ne facesse richiesta.

Con riferimento alle palestre, l'antitrust ha avviato un procedimento nei confronti di McFit, la catena tedesca di palestre con diverse sedi anche in Italia contestando l'esercizio di pratiche commerciali aggressive e condizionamenti indebiti nei confronti dei clienti e dei consumatori. Diversi consumatori hanno infatti segnalato che da marzo 2020, data di inizio del lockdown nazionale, la McFit avrebbe continuato a prelevare i soldi delle quote relative agli abbonamenti mensili sottoscritti dai clienti che avevano attivato il Rid Bancario, richiedendo, inoltre, il saldo a coloro i quali avevano sospeso il Rid.

Secondo l'Antitrust il prelievo dal conto





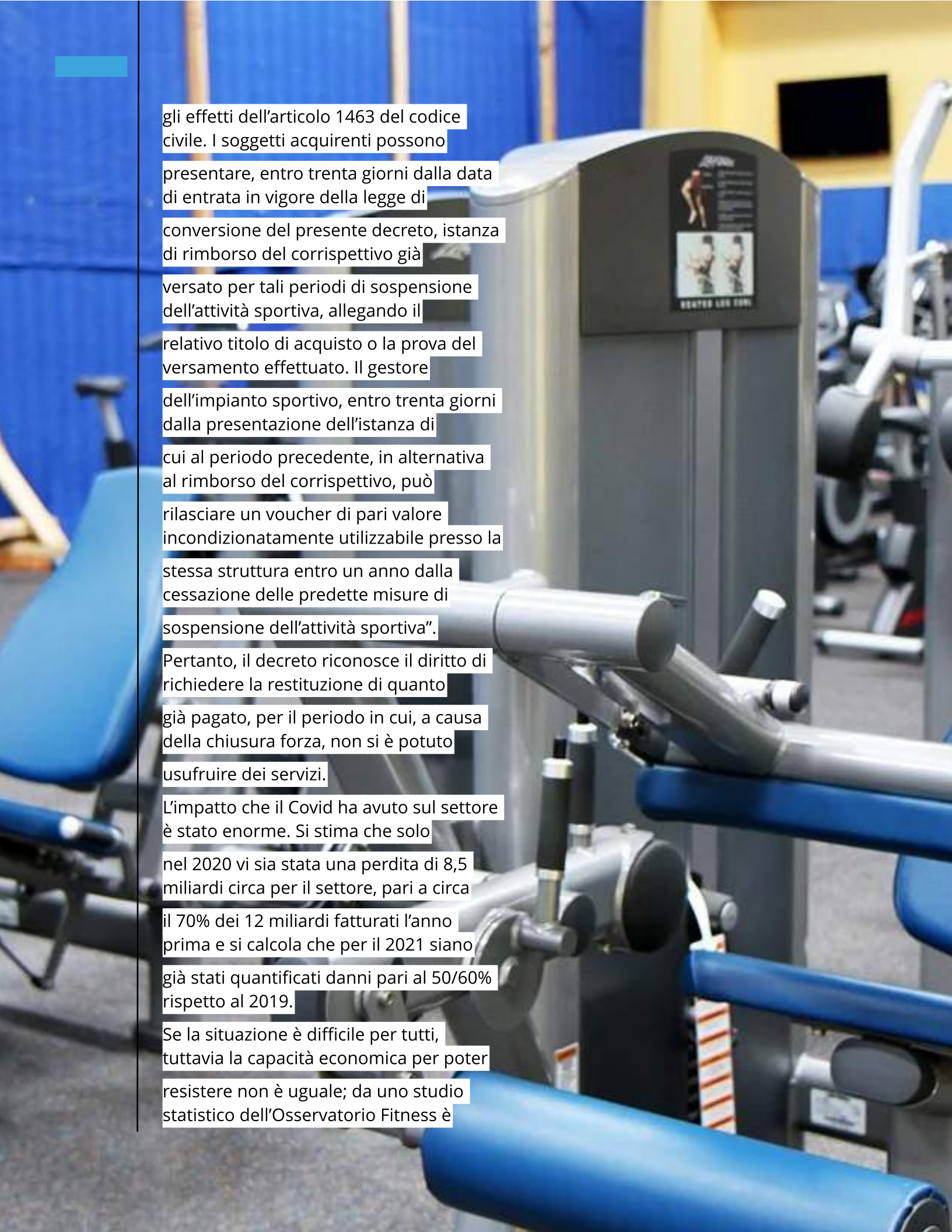
dei clienti delle mensilità in cui la palestra è stata chiusa costituisce “una pratica commerciale scorretta” e “tale comportamento, limitando la possibilità di scelta dei consumatori attraverso una coercizione al pagamento di servizi che non possono essere resi, appare integrare una pratica aggressiva”.

Se da un lato la sospensione delle attività sportive è stata decisa dal Governo con i vari decreti e non dai gestori, dall’altro di tale chiusura improvvisa non possono essere chiamati i clienti a rimetterci. È proprio il Codice civile a statuire che le società che non possono eseguire la prestazione “per sopravvenuta impossibilità” non possono richiedere il pagamento e sono tenute a restituire quanto indebitamente ricevuto.

Il decreto Rilancio, a tal proposito, all’articolo 216, comma 4 ha statuito quanto segue:

“A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per





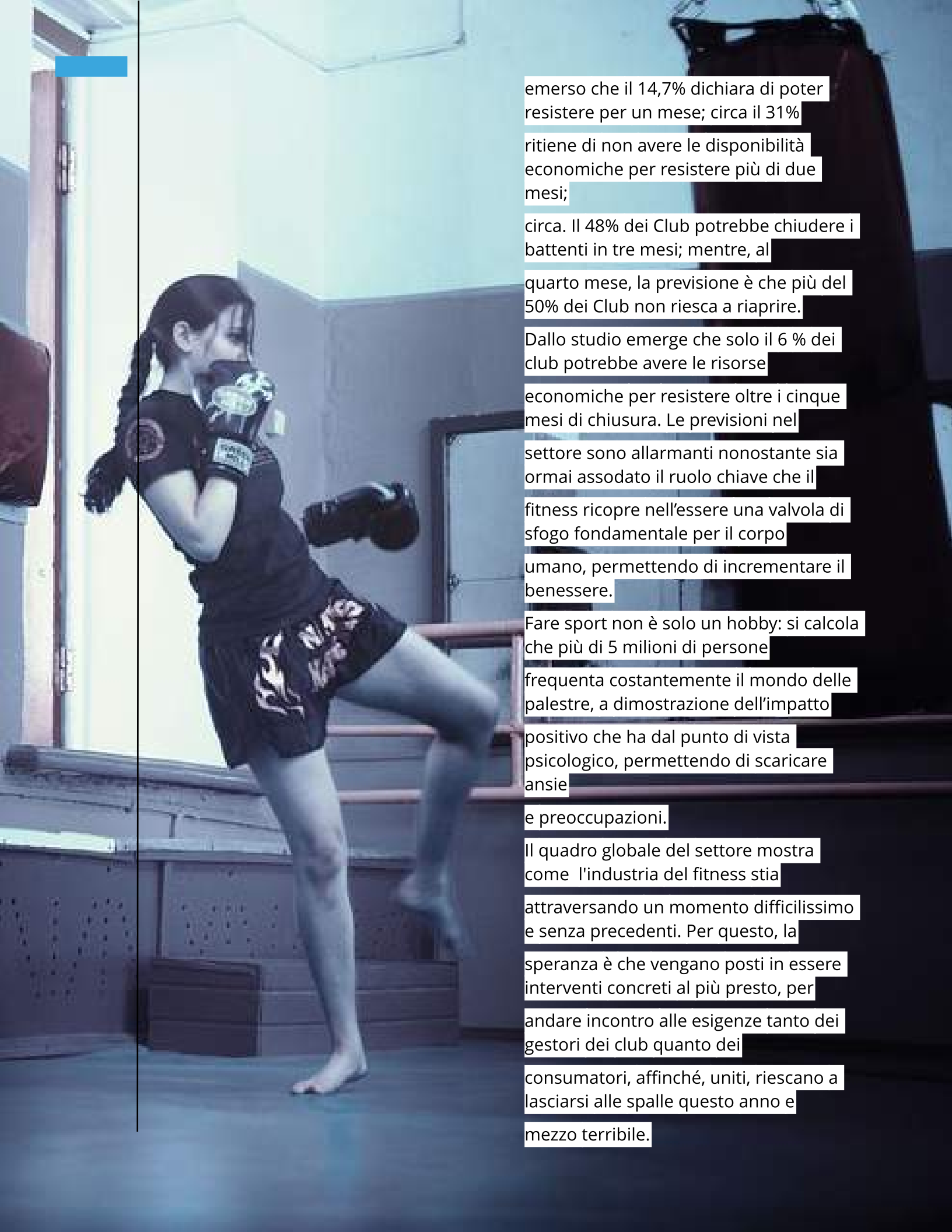
gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva".

Pertanto, il decreto riconosce il diritto di richiedere la restituzione di quanto già pagato, per il periodo in cui, a causa della chiusura forza, non si è potuto usufruire dei servizi.

L'impatto che il Covid ha avuto sul settore è stato enorme. Si stima che solo nel 2020 vi sia stata una perdita di 8,5 miliardi circa per il settore, pari a circa il 70% dei 12 miliardi fatturati l'anno prima e si calcola che per il 2021 siano già stati quantificati danni pari al 50/60% rispetto al 2019.

Se la situazione è difficile per tutti, tuttavia la capacità economica per poter resistere non è uguale; da uno studio statistico dell'Osservatorio Fitness è





emerso che il 14,7% dichiara di poter resistere per un mese; circa il 31% ritiene di non avere le disponibilità economiche per resistere più di due mesi; circa. Il 48% dei Club potrebbe chiudere i battenti in tre mesi; mentre, al quarto mese, la previsione è che più del 50% dei Club non riesca a riaprire.

Dallo studio emerge che solo il 6 % dei club potrebbe avere le risorse economiche per resistere oltre i cinque mesi di chiusura. Le previsioni nel settore sono allarmanti nonostante sia ormai assodato il ruolo chiave che il fitness ricopre nell'essere una valvola di sfogo fondamentale per il corpo umano, permettendo di incrementare il benessere.

Fare sport non è solo un hobby: si calcola che più di 5 milioni di persone frequenta costantemente il mondo delle palestre, a dimostrazione dell'impatto positivo che ha dal punto di vista psicologico, permettendo di scaricare ansie e preoccupazioni.

Il quadro globale del settore mostra come l'industria del fitness stia attraversando un momento difficilissimo e senza precedenti. Per questo, la speranza è che vengano posti in essere interventi concreti al più presto, per andare incontro alle esigenze tanto dei gestori dei club quanto dei consumatori, affinché, uniti, riescano a lasciarsi alle spalle questo anno e mezzo terribile.



SOVRAINDEBITAMENTO CAUSA COVID

COME CI SI SALVA?

Il Codacons si è più volte Occupato della problematica del sovraindebitamento che ha creato molti problemi ai soggetti più fragili e più esposti soprattutto nel periodo di pandemia dovuta dal covid-19. questo ci ha portato più volte ad interrogarci su come sia possibile tutelare i cittadini e ci siamo mossi in questa direzione per portare proposte concrete E difendere il più debole.

La crisi economica che ha travolto il nostro Bel Paese negli ultimi anni ha prodotto un numero in costante aumento di famiglie e piccole realtà imprenditoriali, le quali si sono ritrovate letteralmente soffocate dai debiti a cui non riescono purtroppo a far fronte. Una condizione che vede coinvolte migliaia di consumatori nazionali.
Non tutti però sono a conoscenza che per queste categorie è in atto una Legge "Salva Vite" ovvero la legge n. 3/2012, meglio conosciuta come legge salva suicidi.

Questa norma da la possibilità alle categorie indicate di vedere una "via d'uscita" dalla condizione di "sovraindebitamento" in cui si trovano, con



ricorso ad uno dei seguenti strumenti: il piano del consumatore o l'accordo di ristrutturazione.

Questi sono inquadrabili come proposte per progettare la messa in sesto dell'intera esposizione debitoria tramite un piano di rientro dilazionato, la moratoria di un determinato periodo o in ultimo con una fusione dei precedenti.

Questo strumento è rivolto unicamente ai consumatori, ovvero alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all' attività professionale eventualmente svolta e può essere un valido rimedio contro il sovraindebitamento.
Questo termine indica la situazione di permanente squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio immediatamente liquidabile, ovvero l'impossibilità del consumatore a far fronte a tutte le obbligazioni assunte nel corso del tempo.

Per accedere a questo piano il consumatore deve presentare al Tribunale competente per territorio (ovvero quello del luogo di residenza), un'istanza affinché venga nominato un professionista che svolga le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi. Nell' istanza il debitore (in questa fase non c' è la necessità di assistenza legale) deve semplicemente indicare i suoi creditori, l'ammontare dei debiti ed indicare eventuali suoi beni immobili o entrate patrimoniali (ad esempio se ha busta paga etc).

Il Tribunale ricevuta l'istanza, nomina un professionista il quale dovrà effettuare indagini (ad esempio all' anagrafe tributaria, all' Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio) al fine di ricostruire la situazione non solo debitoria ma anche soprattutto quella patrimoniale del consumatore.

Quest' ultimo dovrà quindi proporre al professionista delegato una proposta di piano di consumatore, ovvero dovrà indicare le modalità di pagamento ma soprattutto le garanzie che offre affinché i creditori possano essere soddisfatti.

I crediti in questa fase possono subire una riduzione, tranne che non siano crediti muniti di privilegio (in tal caso il debitore deve pagare tali debiti per intero).

È ammesso un pagamento rateale e a seconda dei casi i vari Tribunali hanno ritenuto ammissibile addirittura una rateizzazione che superi i 5 anni. Se la proposta del piano una volta ritenuta possibile dal professionista delegato viene depositata in Tribunale per l'omologa.



In questa fase i creditori a cui deve essere notificata l'udienza di omologa possono solamente presentare delle osservazioni, ad esempio sul quantum attribuito dal consumatore ma non possono approvare la proposta. Nell'ipotesi potranno solo impugnare il decreto di omologa.

Tale strumento, a tutela come detto di tutti i consumatori che non riescono a far fronte ai debiti contratti, (basti pensare ai debiti con le società finanziare spesso contratti per chiudere vecchi prestiti), è un valido strumento per sanare la propria situazione debitoria.

Unici presupposti richiesti dalla normativa, al di là dello status di consumatore sono:

1. Non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti previsti dalla legge n. 3 del 2012 (che oltre al piano del consumatore, prevede l'accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio);

2. Non aver subito un provvedimento di revoca dell'omologazione di un precedente piano;

3. Avere fornito documentazione che non ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Proprio a tutela di tutte le famiglie e delle piccole imprese che si trovano in seria difficoltà, il Codacons, da sempre impegnato a tutelare i diritti dei consumatori, ha dato vita ad una azione legale contro il sovra-indebitamento: tutti i cittadini e i piccoli imprenditori strozzati dai debiti, seguendo la procedura indicata sul sito www.codacons.it, possono ottenere l'aiuto di uno staff di legali ed esperti dell'associazione, che valuteranno le singole posizioni e assisteranno consumatori e aziende nell'iter da avviare per ottenere la riduzione fino al 50% dei debiti accumulati.

LE PROCEDURE

La legge infatti prevede tre diverse procedure a favore dei soggetti sovra-indebitati:

1- l'accordo di ristrutturazione dei debiti;

2- il piano del consumatore;

3- la liquidazione di tutti i beni.


EXIT
DSP
PRT
373 967
804 029
1 296 731
1 859 317
2 499 808
3 227 076
4 050 935
28 331
ENTER

DALLA PARTE DEI CONSUMATORI

Nella nostra missione di Codacons c'è soprattutto l'ascolto del consumatore che si sviluppa attraverso vari sistemi che includono anche le discussioni dirette con coloro che sono in più e fragili e i più esposti ai rischi delle truffe e dei raggiri del più forte. è per questo che abbiamo deciso di portare All'attenzione tutti la voce del consumatore e di metterci dalla sua parte anche nel periodo del covid-19 che ha esposto i rischi più vulnerabili della nostra società.

Un consumatore, ad esempio, ci scrive:

- Buongiorno, sono un pensionato ed ho bisogno del vostro aiuto riguardo a un problema con la Fastweb, si tratta di bollette con fatturazione a 28 giorni, invece che ogni fine mese. E' sempre la stessa storia, sono quasi 2 anni, precisamente dal 2017 che mi vengono addebitate fatture il 28 del mese. Io da bravo cittadino ho sempre pagato per non rischiare di rientrare nella categoria dei "cattivi pagatori". Nel frattempo, ho cercato di avere dei chiarimenti al riguardo, ma gli operatori, come solito fare



in tali circostanze, non mi hanno ascoltato, anzi mi hanno anche tratto male forse, perché pensano che un povero anziano non capisce nulla dopo una certa età. Quindi, stanco di questa situazione, ho deciso di mettermi il cuore in pace, perché ho una certa età e non voglio sprecare gli ultimi giorni della mia vita a tentare di avere informazioni che non avrò mai da parte loro. Tuttavia, un mio conoscente mi ha avvertito che c'è un modo per risolvere tale questione, Voi sapete dirmi come? Vi ringrazio in anticipo. Risposta della Redazione: Caro consumatore, il 12 luglio 2019, il Consiglio di Stato a messo fine al problema della fatturazione a 28 giorni, condannando al rimborso diversi gestori tra cui, Vodafone, Wind 3 e Fastweb, mentre riguardo Tim non è ancora chiara la procedura di rimborso. Le spiego molto chiaramente come funziona il rimborso. Il gestore telefonico ha il dovere di rimborsarle i giorni erosi dalle bollette in modo automatico, ovvero le verranno accreditati nella prossima fattura. Quindi, non dovrà compilare nessun modulo o inviare la richiesta di rimborso. Il tutto avverrà in maniera automatica.

IL TABOO DEL DIRITTO DI RECESSO: RISOLVIAMOLO.

Commento alla sentenza C-681/2017, Sez. VI della Corte di Giustizia Europea La Corte di Giustizia Europea si è recentemente pronunciata sull'art. 16 della Direttiva europea sui diritti dei consumatori (Direttiva 2011/83/UE) in materia di eccezioni al diritto di recesso. La vicenda da cui trae origine la sentenza è la seguente: un'azienda specializzata nella commercializzazione di materassi ha negato ad un proprio cliente la possibilità di restituire il materasso, acquistato online, entro il termine di 14 giorni dalla consegna per aver rimosso la pellicola protettiva di cui era rivestito. L'azienda, nel caso di specie esclude il diritto di recesso, perché l'acquisto di beni sigillati non si presta ad essere restituito per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e soprattutto se i beni sono stati aperti dopo la consegna. A quel punto, il consumatore non aveva altre alternative che agire in giudizio per il rimborso del corrispettivo versato e delle spese di riconsegna sostenute in quanto, nelle clausole previste nel contratto, l'azienda si faceva carico anche di tali costi. La Corte pronuncia una sentenza in favore del consumatore, in quanto, nel caso di specie si tratta di una vendita a distanza, l'acquirente deve poter provare il bene anche se questo comporta la possibilità di entrare direttamente in contatto con il corpo umano. La sentenza si occupa di un tema che è all'ordine del giorno: il diritto di recesso. Quando è possibile esercitarlo? Il consumatore ha la facoltà di rinunciare all'acquisto quando si tratta di contratto a distanza(telefono, online, via email/fax) o negoziato fuori dei locali commerciali del venditore (vendite a domicilio o sul posto di lavoro, ma anche in occasione di un viaggio promozionale organizzato dal venditore o quando si viene avvicinati per strada e poi invitati ad entrare nel punto vendita per concludere l'acquisto). È possibile recedere entro 14 giorni che decorrono dalla data in cui il contratto è stato concluso o dalla consegna del bene. Il diritto di recesso è escluso: · per i beni deteriorabili o breve scadenza (es: gli



alimenti), i beni personalizzati o su misura, i prodotti informatici, audio o video che il consumatore ha già aperto, giornali e riviste (non abbonamenti); · riguardo i servizi come quelli di riparazione, manutenzione urgenti, il noleggio di autovetture, etc.

Un caso di Alzheimer in famiglia:

chi deve pagare le rate alla struttura presso la quale il paziente è ricoverato?

Commento alla sentenza n. 2287/2018 della Corte D'Appello di Milano

La Corte d'Appello di Milano con tale sentenza ha messo fine al grande problema di tanti familiari che, non potendo prestare le dovute cure a un proprio caro malato di Alzheimer, sono costretti a rivolgersi a strutture ospedaliere e quindi a pagare rate esose. La decisione è stata presa dopo un ricorso presentato da una coppia di coniugi. Gli appellanti, dopo aver ricevuto un'ingiunzione di pagamento di oltre 30 mila euro, richiesta a titolo di corrispettivo delle prestazioni assistenziali erogate a favore di un loro congiunto, malato di Alzheimer, in seguito deceduto, hanno deciso di fare ricorso, perché erano stanchi di pagare le rate che la struttura sanitaria chiedeva. La Corte d'Appello dopo aver ascoltato le parti, analizzato tutti gli elementi di fatto e di diritto, accoglie il ricorso dei due signori.

Prima di capire le motivazioni che hanno spinto i giudici della Corte d'Appello a giungere a tale pronuncia, è necessario sottolineare che, il morbo di Alzheimer è una malattia che ha carattere degenerativo e come altre patologie di tale gravità necessita numerose prestazioni socio-assistenziali.

Questo che cosa significa? Maggiori costi che, i parenti del malato di Alzheimer non posso affrontare per una serie di motivi:

1) per il fatto che non tutte le famiglie percepiscono una remunerazione tale da consentire di far fronte a ingenti costi che, la struttura presso la quale il loro congiunto, ricoverato richiede;

2) perché tutti i cittadini pagano il ticket sanitario, ovvero una quota al Servizio Sanitario Nazionale per ricevere prestazioni.

Quindi, quali sono i motivi per cui i giudici della Corte hanno deciso che i familiari non devono più pagare le rate alla struttura presso cui è ricoverato un loro parente, malato di Alzheimer? Poniamo attenzione alle seguenti leggi:

- Regione Lombardia n. 3 del 2008 ;

- Regione Lombardia n. 33 del 2009.

Esse pongono a carico dell'utente, e di coloro che sono civilmente obbligati per lo stesso, la comparazione agli oneri. L'art. 32 della Carta Costituzionale, nel senso di ritenere gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale.

CONCLUSIONE: tutte le spese debbono essere non più a carico dei parenti del ricoverato, bensì a carico della struttura SSN

SULLA STRADA DEL RICORSO

Automobilisti, Motociclisti, camionisti, ciclisti e pedoni prestate attenzione!

Se è vero che l'ultima categoria citata soffre sulla propria pelle il rischio dell'insicurezza delle nostre strade, è altrettanto vero che le sempre più stringenti regole del Codice della Strada



stanno mettendo a dura prova il portafoglio e la pazienza dei cittadini.

La nostra intenzione è informare l'utilizzatore quotidiano di veicolo a motore circa i propri diritti in tema di sanzioni amministrative. Avete ricevuto l'ennesima multa? è bene sapere che forse qualcosa si può fare e che, davanti alla legge, non si è sprovvisti di tutela.

Innanzitutto si sottolinea che ove si voglia contestare una sanzione, questa non dovrà essere pagata. In caso di pagamento non sarà possibile ricorrere.

Se il verbale non viene notificato entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione, la sanzione amministrativa sarà invalida.

Sul punto bisogna prestare attenzione:

1) il calcolo dei 90 giorni decorre dalla data di commissione dell'infrazione (NON dalla data della rilevazione a video del pubblico ufficiale, come invece è spesso indicato sui verbali) sino alla data di consegna della raccomandata contenente la sanzione all'ufficio postale (è possibile utilizzare il servizio telematico "Dove e quando" di Poste Italiane per sapere la data di ricezione da parte dell'ufficio).

2) In caso di notifica oltre i 90 giorni è necessario rilevare l'invalidità attraverso una delle tre azioni che seguono, non è possibile non pagare e basta.

- PREFETTO

Entro 60 giorni dalla notifica della sanzione è possibile presentare, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano,

della sanzione è possibile presentare, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano, ricorso al Prefetto del luogo dove è stata rilevata la contravvenzione (ad es. se la sanzione avviene a Sesto san Giovanni in provincia di Milano, il ricorso sarà presso il Prefetto di Milano).

Ma cosa deve contenere il ricorso? Il ricorso deve contenere necessariamente una serie di dati essenziali (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, riferimenti della sanzione impugnata, descrizione dei fatti e motivi in fatto e diritto per i quali si ricorre) che non potranno essere omessi, pena il rigetto.

Dovrà in ogni caso essere firmato dal ricorrente. Il Prefetto avrà 210 giorni per emettere il provvedimento e 150 giorni dall'emissione del provvedimento per notificarlo (ovvero spedirlo alla residenza del ricorrente). Non ci sono spese e si può agire senza risposta negativa, la sanzione da pagare sarà piena (cioè pari al doppio dell'importo indicato sul verbale iniziale). Infine è possibile richiedere nel ricorso la cosiddetta "pubblica udienza" in base alla quale potrete essere convocati per spiegare a voce le vostre ragioni.

- GIUDICE DI PACE Entro 30 giorni dalla notifica della sanzione è possibile depositare ricorso al Giudice di Pace del luogo presso cui è stata commessa l'infrazione da contestare, pagando un contributo unificato di € 43,00 (se la sanzione non è superiore a € 1.000,00, altrimenti se il valore è tra € 1.000,00 e € 5.000,00 il contributo unificato sarà di € 98,00 oltre a marca da bollo di € 27,00).

Si tratta dello strumento di ricorso probabilmente più imparziale dal momento che la procedura verrà gestita da un Giudice esterno alla pubblica amministrazione, e perché sarà possibile effettuare delle udienze in cui ci sarà rapporto diretto col giudicante, durante



PERCHÈ RICORRERE?

È opportuno contestare una sanzione quando vi è **un motivo valido** che può ricadere su uno dei seguenti elementi:

1-il mancato rispetto della notifica entro 90 giorni dalla data d'infrazione (o 150 se residente all'estero);

2-vizio di forma (erronea indicazione di un elemento essenziale: identità, luogo, violazione etc..);

3-mancata omologazione degli apparecchi per la rilevazione elettronica; mancanza di opportuna segnaletica di rilevatore elettronico fisso o mobile; multa redatta dagli ausiliari del traffico fuori dalle loro competenze (che sono la sosta e/o la fermata del mezzo); errore di notifica;

4-notifica anche dopo l'avvenuto pagamento.

	GIUDICE DI PACE	PREFETTO
COSTI	€ 43,00 di CU + € 27,00 di marca fino a € 1.000,00. € 98,00 + 27,00 fino a 5.000,00	Nessuno
GIORNI PER RICORRERE	30 dalla notifica della multa	60 dalla notifica della multa
IN CASO DI MANCATO ACCOGLIMENTO	Con la sospensiva, si paga la multa originaria. Rischio spese legali	Il doppio della sanzione originaria
RICORSO IN "SECONDO GRADO"	Tribunale	Giudice di Pace


STILL WATER SLT
APPLES G/SMITH
AQUELLE 1.5LT
AQUELLE 1.5LT
CABBAGE SAVOY/P
ROSA BTANMEA500G
LEMONADE 6XZOOML
COCA COLA 6PACK
EGBRT 200G
EGBRT 200G
LAV 1.5L
1.5L
500G PP
800G
800G
00G
R19.99
R12.99
R7.99
R7.99
R15.99
R29.99
R40.99
R37.99
R109.99
R109.99
R54.99
R19.99
R14.99
R45.89
R45.89
R34.99
R21.99
R28.99
R14.99
R12.99
R14.99
R21.99
R77.99
R22.99
R59.99
R22.99
R21.99
R15.99
50m
REACH
PLUS

BONUS EMESSI DAL GOVERNO DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA

TANTI E DIVERSIFICATI, MA BASTA QUESTO?

I dati che emergono dal rapporto di Save the Children sulla condizione delle famiglie lombarde e più in generale di quelle italiane rappresentano il Paese sull'orlo di una grave crisi sociale. Una famiglia su due si trova al momento senza una fonte di guadagno stabile. Ci sono genitori che hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza sanitaria. I problemi familiari conseguentemente si riversano sui figli.

Quasi la maggior parte delle famiglie è stata costretta a ridurre la spesa alimentare, a rimandare il pagamento delle bollette, il canone di locazione, il mutuo, a rinunciare a cure mediche, ma soprattutto, sono preoccupate perché non sanno a chi lasciare i propri figli.

Il Governo a partire dal Decreto "Cura


Bank of England
R ON DEMAND THE SUM OF TEN POUND
Pounds

Italia" ha stanziato una serie di misure a favore dei nuclei familiari più in difficoltà, ad esempio, il Bonus baby sitting, il Reddito di Emergenza per famiglie con componenti con disabilità, i Congedi parentali, etc.

Per fronteggiare i danni collaterali prodotti dalla pandemia di Covid-19, il Governo ha introdotto, con il Decreto "Cura Italia", una serie di misure a sostegno delle famiglie più in difficoltà, integrate successivamente con il Decreto Rilancio e il Decreto Agosto: tra questi interventi si segnalano:

interventi a favore dei genitori lavoratori,

la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi,

introduzione di nuovi strumenti di indennità come il Reddito di Emergenza destinato alle famiglie più in difficoltà,

importanti stanziamenti per allargare le tutele sociali.

Diversi sono stati in questi mesi i bonus disposti in favore delle famiglie.

A sostegno dei genitori:

Bonus baby sitting: Il Decreto "Cura Italia" ha introdotto un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting del valore massimo di 600 euro. Con il Decreto Rilancio il voucher è stato incrementato, passando da da 600 a 1.200 euro risultando fruibile anche per far fronte alle spese per l'iscrizione ai centri estivi

Congedi parentali: per i genitori dipendenti che operano nel settore privato, il Decreto "Cura Italia" ha riconosciuto il diritto di fruire, in relazione a figli di età non superiore ai 12 anni, di un congedo specifico, durante il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50%. Con il Decreto Rilancio, con uno stanziamento complessivo di 660 milioni di euro, la durata del congedo è stata estesa da quindici giorni a un periodo continuativo o frazionato fino a trenta giorni complessivi.

Lavoro agile: fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dal lavoro o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Sostegno alla Scuola: il Dl Agosto ha destinato uno stanziamento di un miliardo di euro nel biennio per incrementare le risorse - già ampliate con il Decreto Rilancio - del Fondo per le esigenze di edilizia scolastica e adeguamento dell'attività didattica per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza e per l'assunzione di nuovi docenti.

Il Decreto "Cura Italia" ha incrementato di 85 milioni di euro le risorse per il 2020 del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale delle scuole statali

Aiuti Fiscali.

Bonus Vacanze: Il decreto sostegni bis introduce un credito alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive. Il credito,


THE UNITED STATES OF AMERICA
ONE DOLLAR
WASHINGTON, D.C.
E 34112707E

utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Ecobonus e sismabonus al 110%: è stata introdotta, con il Decreto Rilancio, una detrazione fiscale al 110% delle spese per lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cessione del relativo credito fiscale. Tale riduzione si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di isolamento termico e interventi di potenziamento energetico.

Protezione dei redditi

Deroga della Cassa integrazione: Il Decreto "Cura Italia" ha prorogato la Cassa Integrazione per l'intero territorio nazionale, per i dipendenti di tutti i settori produttivi, per un importo complessivo di 4 miliardi di euro.

Fondo per il reddito di ultima istanza per tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro: Il governo ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza con un portafoglio di 300 milioni, per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a seguito dell'emergenza da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Reddito di Emergenza: alle famiglie in difficoltà a causa dell'Emergenza Covid-19 è stata riconosciuta, con il Decreto Rilancio, questo indennizzo straordinario, erogata in due tranches di valore compreso fra 400 e 800 euro;

Colf e badanti: ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, attivi al 23 febbraio 2020, con il Decreto Rilancio viene riconosciuta per aprile e maggio 2020 un'indennità mensile pari a 500 euro al mese. Dalla norma, che prevede uno stanziamento di poco inferiore ai 500 milioni di euro, sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro che percepiscono il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza.

Accesso al Reddito di cittadinanza senza condizioni: Il governo ha sospeso per due mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, le procedure di avviamento a selezione, al fine di limitare gli spostamenti delle persone


20
50 EURO
100 EURO
200 EURO


CODACONS